



# **Reoassunto**

Guida per le aziende

# Introduzione

## **Perché ne vale la pena**

**Questa guida è pensata per te che vuoi investire nella tua attività e nel futuro della società.**

## **L'assunzione dei detenuti, perché conviene?**

Si definiscono "detenuti" coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale;

Gli "internati" sono invece coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.

Assumere individui detenuti o internati è un vantaggio per tutti. Per te, viste le rilevanti agevolazioni che lo Stato italiano offre; per il "Reoassunto", perché può dare una svolta alla sua vita ed investire nel suo futuro; per la società, perché è un vantaggio per tutti.

Un ringraziamento al Prof. Marco Ruotolo dell'Università Roma Tre e al Dott. Oscar La Rosa ed Economia Carceraria per il sostegno e la collaborazione.

# Quali vantaggi?

L'**agevolazione contributiva** è pari al 95% dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Ai fini della determinazione dello sgravio, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% previsto dall'art. 25, co. 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpl), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati (come da modifiche apportate dall'art. 8, co. 1 del D.l. n. 148/2014).

È prevista, inoltre, la concessione di un credito d'imposta mensile (per le sole imprese che hanno stipulato apposita convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari ed assumano individui detenuti o internati).

Il Decreto Interministeriale del 24 luglio

2014, specifica che per le assunzioni superiori ai 30 giorni di lavoratori **detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno, spetterà al datore di lavoro un credito di imposta di 520 euro mensili per gli anni decorrenza dal 2014. Per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati **semiliberi**, il credito d'imposta sarà di 300 euro mensili dal 1° gennaio 2014.

In entrambi i casi, il credito d'imposta è da riproporzionarsi in base alle giornate di lavoro prestate e ad eventuali orari di lavoro part-time.

Il beneficio è esteso anche alle che svolgono **attività di formazione**, a condizione che al termine del periodo di formazione, i formati vengano assunti per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale si sia fruito del beneficio. La misura è prevista anche per le attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Le agevolazioni sono **cumulabili anche con altri benefici**, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.

## Chi sono i datori di lavoro interessati?

Le agevolazioni per le assunzioni riguardano:

- le **cooperative sociali** di cui alla L. n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- le **aziende pubbliche e private** che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.

## Chi sono i lavoratori interessati?

Il beneficio contributivo vale per l'assunzione di:

- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

## Quali tipologie contrattuali?

L'agevolazione vale per:

- contratti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato;
- contratti di lavoro a tempo parziale;
- contratti di apprendistato;
- contratti intermittenti;
- contratti di somministrazione.

**Non** sono ammessi al beneficio in esame rapporti di lavoro domestico.

## Quanto durano i vantaggi?

- Diciotto mesi, dalla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- Ventiquattro mesi, per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

## A quali condizioni spetta l'agevolazione?

Al fine di ottenere le agevolazioni è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

(art.1,co.1175 e1176, della L.27 dicembre 2006, n.296).

## Come si richiede l'agevolazione?

Le modalità di richiesta sono rivolte all'ammissione al beneficio per l'anno corrente e successivi. Occorre utilizzare il modulo di istanza online "DETI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)".

Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:

- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l'importo del beneficio spettante.

I datori di lavoro dovranno presentare ogni anno apposita istanza all'Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.

## Riferimenti

INPS - CIRCOLARE N. 27 DEL 15 FEBBRAIO 2019  
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO N. 148 DEL 24 LUGLIO 2014  
 LEGGE N. 845 DEL 21 DICEMBRE 1978  
 decreto legge 31 agosto 2013, n.101

# Chi siamo

Vediamo troppe inefficienze e ingiustizie nel sistema carcerario e nel reintegro di detenuti ed ex-detenuti nella società per poter credere che non si possa migliorare. Abbiamo deciso di diventare il punto di riferimento per lo Stato e per i Privati nel perseguimento di un obiettivo chiaro: ridurre i tassi di recidiva attraverso il lavoro, stimolare l'imprenditorialità e la formazione.

Nasciamo nei corridoi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e siamo formati in diritto e finanza. Al gruppo iniziale si è aggiunta una product e service designer appassionata di innovazione sociale.

Siamo Andrea, Chiara, Flavio, Viviana: la squadra Reoassunto.

**Se vuoi, scrivici a: [info@reoassunto.it](mailto:info@reoassunto.it)**